



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione del 24 Luglio 2019.

Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d'iscrizione all'Albo;

Visto, altresì, l'articolo 9, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che, ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, il Comitato nazionale possa individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita;

Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, come successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017 e, in particolare l'allegato "D";

Considerato che diversi operatori economici, in particolare startup, hanno segnalato la necessità di definire la corretta categoria di iscrizione per la raccolta dei rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo;

Considerato che per tale tipologia di rifiuti, ritenendo necessaria l'iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), appare opportuno utilizzare il criterio delle quantità annue trasportate in luogo della popolazione effettivamente servita, in ragione delle specifiche condizioni di raccolta e gestione, con l'obiettivo di incentivare e promuoverne il recupero ed il riutilizzo;

Considerata l'opportunità di ricomprendere tali tipologie di rifiuti all'interno della sottocategoria della categoria 1 individuata nell'allegato D, Tab. D4, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, attribuendo loro il codice EER 20 03 99 (mozziconi di prodotti da fumo), come da nota dell'ISPRA prot. n.30896 del 26 maggio 2016;

DELIBERA

Articolo 1

1. Le imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo devono dimostrare le dotazioni minime individuate nell'allegato D, Tab. D4, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.
2. Ai rifiuti di cui al comma 1 è attribuito il codice EER 20 03 99 (mozziconi di prodotti da fumo).

Il Segretario

Ing. Pierluigi Altomare



Il Presidente

dott. Eugenio Onori